



Comune di Gonnosfanadiga

Provincia del Medio Campidano

Ordinanza n. 13 del 05/05/2026

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile e urgente in materia di prevenzione del rischio di incendi, di igiene e decoro nell'abitato.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione n. 5/48 del 29.01.2025 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento 2025 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l'aggiornamento per il 2025 delle Prescrizioni regionali antincendio (allegato 8 del PRAI).

CONSIDERATO che ogni anno, con l'avvicinarsi della stagione estiva, si accerta la presenza nell'abitato di edifici abitativi o ad altri edifici, con facciate prospicienti la pubblica via, o dotati di cortili o giardini, che versano in uno stato tale da offendere il decoro o costituire pericolo per la salute pubblica, in particolare per la presenza di erbacce;

CONSIDERATO che ogni anno, nel medesimo periodo, si accerta altresì, la presenza di aree del centro abitato e terreni agrari, limitrofi al perimetro urbano, che versano in stato di abbandono e che creano disagi e pericoli in genere e specificatamente di carattere igienico-sanitario;

RAVVISATA l'opportunità di salvaguardare il decoro urbano, di tutelare l'igiene e la salute pubblica e di limitare il proliferare di insetti ed altri animali perniciosi (zecche, topi, zanzare, pulci e quant'altro);

VISTO lo stato di precarietà del transito lungo le strade vicinali ad uso pubblico e comunali esterne all'abitato per la presenza di siepi, rampicanti e rami prospicienti le strade medesime che costituiscono pericolo per i passanti;

RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza, in vista dell'imminente stagione estiva, di provvedere in merito e mettere in atto ogni possibile intervento utile a prevenire il pericolo di possibili incendi a danno della pubblica incolumità e rendere più agevole il transito dei veicoli ed il passaggio di persone e animali;

VISTO l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la "incolumità pubblica" come "l'integrità fisica della popolazione" e la "sicurezza urbana" come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

VISTO il T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

entro il 1° GIUGNO 2026 è fatto obbligo:

1. ai proprietari o aventi diritto o a qualunque titolo conduttori di edifici del centro abitato di provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi con particolare riferimento al taglio ed estirpazione delle erbacce radicanti nelle facciate, sterpaglie, rovi, nei giardini e nei cortili di pertinenza;
2. ai proprietari o aventi diritto o a qualunque titolo conduttori di aree all'interno del centro abitato e ai proprietari dei terreni limitrofi ad esso, di provvedere alla costante pulizia dalle erbacce, sterpaglie e rovi e alla eliminazione di quant'altro possa costituire esca per incendi e habitat per insetti ed altri animali nocivi;
3. ai proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire da fieno, rovi, mate riale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
4. ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui sopra, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
5. ai proprietari e/o conduttori di colture cerealicole di realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
6. ai proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate di realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
7. ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano di realizzare, lungo tutto il perimetro delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Tutte le disposizioni dovranno essere rispettate **fino alla data del 31 ottobre 2026 e comunque per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo** di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio e le operazioni di pulizia, taglio, potatura, sfalcio, estirpazione e smaltimento, dovranno essere ripetute ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

AVVERTE

L'inosservanza alle prescrizioni della presente Ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/81 e fissata in euro 50,00 ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della stessa Legge;

Gli organi di controllo che accertino l'inosservanza alla presente ordinanza, contestualmente alla verbalizzazione dell'accertamento e alla irrogazione della sanzione diffideranno i proprietari e conduttori a provvedere, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell'accertamento, all'adempimento di quanto sopra ordinato.

In caso di inottemperanza, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del TUEL - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con l'emissione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente nei confronti del soggetto inadempiente, con l'avvertimento di denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale del Comune e diffusa sul territorio comunale anche tramite i canali di informazione Istituzionale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

La trasmissione della presente ordinanza:

- al Prefetto di Cagliari ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- All' Ufficio di Polizia Locale;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Alla Stazione Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Villacidro;
- Alla Compagnia Barracellare;
- All'Ufficio Tecnico Comunale.

INFORMA

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Dott. Andrea Paolo Giuseppe Floris

